

## Sentenza della Corte costituzionale n. 139/2017.

**Materia:** caccia.

**Parametri invocati:** articoli 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articoli 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante “Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)”, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., questioni di legittimità costituzionale degli articoli 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)). Le disposizioni impugnate modificano o sostituiscono alcune norme della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). La Corte ricorda, preliminarmente, che, pur costituendo la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, Cost., è tuttavia necessario, in base all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale rispetti, a pena di incostituzionalità, la normativa statale adottata in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, recante regole minime uniformi (*ex plurimis*, sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010), in particolare contenute, in larga parte, nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La Corte precisa che, nelle more del giudizio, gli articoli 1 e 2 della legge della Regione Liguria 30 novembre 2016, n. 31, recante “*Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico -P.R.I.S.-, edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio – Collegato alla legge di stabilità 2016)*”, hanno abrogato, a far data dall’8 dicembre 2016, rispettivamente, gli impugnati articoli 88 e 89, comma 1, e che la predetta abrogazione non ha determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto le norme hanno già trovato applicazione (*ex plurimis*, sentenza n. 199 del 2016). Ciò vale per sia l’articolo 88, che ha determinato il periodo consentito per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, e ha dunque già prodotto effetti nell’anno 2016, sia per l’articolo 89, comma 1, che ha consentito di usufruire di giornate di caccia in forma diversa da

quella per cui si è optato, a partire dalla terza domenica dell'ottobre 2016. Nel merito, la Corte ha giudicato fondate tutte le questioni proposte, a fronte delle numerose sentenze di incostituzionalità relative ad analoghe disposizioni adottate da altre Regioni. In primo luogo, l'articolo 88 della l.r. 29/2015, che determina l'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, contrasta con l'inderogabile regola di tutela ambientale espressa dagli articoli 10 e 18 della legge 157/1992, che prevedono invece che tale arco temporale debba essere stabilito nel piano faunistico-venatorio, con conseguente divieto di ricorrere a una legge-provvedimento (sentenza n. 193 del 2013), assicurando un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici. Inoltre, l'articolo 89, comma 1, permette che, a certe condizioni e nel rispetto del limite di quindici giornate per stagione venatoria, la caccia sia esercitata in altra forma rispetto a quella per la quale si è optato. L'articolo 12 della l. 157/1992 prevede, invece, che la caccia sia praticata *"in via esclusiva"* in una delle seguenti tre forme: vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, nonché nelle altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. A parere della Corte, la predetta norma statale, in quanto volta *"ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili"*, può essere oggetto di integrazione da parte della legge regionale *"esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela"* (in tale senso, le sentenze nn. 116 e 278 del 2012): è pertanto costituzionalmente illegittima la norma che, non operando in questa direzione, permette, sia pure limitatamente, una forma di caccia diversa da quella per cui si è optato in via generale. L'articolo 92 deve considerarsi impugnato con esclusivo riferimento alla sostituzione del comma 9 dell'articolo 35 della l.r. Liguria 29/1994, in quanto il ricorso è motivato solo in relazione a tale comma. La norma in esame permette, tra l'altro, ai conduttori di cani da caccia di recuperare i capi feriti, facendo uso delle armi, *"anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio"*. La Corte ricorda, a tale proposito, che ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della l. 157/1992, l'abbattimento e la cattura della fauna selvatica con l'uso delle armi costituiscono esercizio venatorio e che l'articolo 21, comma 1, lettera g), della medesima legge vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia *"nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio"*, formulando così l'inderogabile regola, posta dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, che, quando l'esercizio venatorio è precluso, esclude l'introduzione di armi in forme potenzialmente idonee all'uso, con conseguente illegittimità costituzionale della norma impugnata che deroga ad essa. L'articolo 93 deve ritenersi impugnato con esclusivo riferimento alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994, in quanto *"unica porzione normativa che forma oggetto della motivazione del ricorso"*, con riferimento a due questioni di legittimità costituzionale. In base alla prima, la norma è impugnata nella parte in cui, *"oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici"*, prevede *"piani di abbattimento"* della fauna selvatica, subordinati alla preventiva utilizzazione dei metodi ecologici, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al cui intervento, anche in relazione alla preventiva verifica dell'inefficacia dei metodi ecologici, è assegnato particolare valore ai fini della preservazione di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale (sentenza n. 107 del 2014). La norma regionale impugnata non assicura la priorità del metodo ecologico rispetto al piano di abbattimento, parificando invece l'uno e l'altro strumento, senza fare riferimento, nella nuova formulazione dell'articolo 36, comma 2, della l.r. 29/1994 alle verifiche demandate all'ISPRA. La seconda questione di legittimità costituzionale investe la norma impugnata, nella parte in cui consente l'attuazione dei piani di abbattimento anche da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite e di cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore. L'articolo 19, comma 2, della l. 157/1992, invece, non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si

attua il piano. La Corte, nello stabilire l'illegittimità costituzionale della norma censurata, ricorda il proprio consolidato orientamento secondo cui l'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente (cfr. sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005).